



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Prot. n. 071/2021 Circ. n. 4/2021

Roma, 4 Giugno 2021

Agli iscritti all'Albo
Ai Comitati Regionali
e p.c. Al Consiglio Nazionale degli Attuari

Oggetto: Avviso di elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e dei Comitati Regionali

Caro Collega,

con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, di seguito Consiglio ONA (D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005) e del Regolamento per il Rinnovo dei Comitati Regionali (vedi documento allegati), si trasmettono di seguito le informazioni e le istruzioni per effettuare le operazioni di voto.

La novità più rilevante di queste elezioni consiste nel fatto che, ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale di cui al DPR 8.7.2005 n. 169, viene derogata la sola modalità di espressione del voto stesso (non più in presenza al Seggio elettorale o mediante invio di lettera raccomandata), che verrà esercitata unicamente utilizzando le modalità di voto elettronico a distanza mediante l'uso della Piattaforma informatica predisposta dalla Società Eligo, cui è stata affidata la gestione tecnica di queste elezioni essendo stata individuata come operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'ordine professionale, e selezionata all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili.

In via preliminare sono riassunte le principali date stabilite in via inderogabile per le varie attività connesse alle elezioni del Consiglio ONA e dei Comitati Regionali.

Elezioni per il Consiglio ONA:

1^a votazione 22 e 23 giugno 2021

Candidature: devono pervenire entro il 15 giugno 2021

Elezioni per i Comitati Regionali

Unica votazione 22 giugno 2021 e 23 giugno 2021

Candidature: devono pervenire entro il 12 giugno 2021

1. RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI (Consiglio ONA)

a) Calendario delle votazioni ed informazioni generali

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio ONA si svolgeranno, con il seguente calendario:

1^a votazione: 22 e 23 giugno 2021;



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
quorum 50% degli aventi diritto al voto;

eventuale 2^a votazione: 24, 25, 26 e 28 giugno 2021;
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
quorum: 25% degli aventi diritto al voto;

eventuale 3^a votazione: 29, 30 giugno e 1, 2, 3 luglio 2021
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
quorum: non è richiesto alcun quorum.

La votazione si svolgerà con la procedura precisata al punto c).

Alla data di invio di questa circolare il numero degli aventi diritto al voto iscritti alla sezione A dell'Albo (Attuario) è pari a 1.093 mentre gli iscritti alla sezione B ("Attuario Junior") sono 8. Il totale degli iscritti risulta pertanto pari a 1.101.

L'esito del raggiungimento del quorum sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Attuari alle seguenti date:

1^a convocazione il 23 giugno 2021, dopo le ore 18.00;
2^a convocazione il 28 giugno 2021 dopo le 18.00.

Il Consiglio ONA è composto da 11 membri e rimane in carica per 4 anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati (comunicazione dell'esito elettorale al Ministero della Giustizia). Degli 11 membri 10 sono rappresentanti della sezione A dell'Albo (Attuario) e 1 della sezione B dell'Albo (Attuario Junior).

Ciascun elettore esprime il voto effettuando la propria scelta tra coloro che si sono candidati. Risultano eletti, per ciascuna sezione dell'Albo, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

b) Candidature per la sezione A e sezione B dell'Albo.

Le candidature devono essere presentate per iscritto, firmate e devono pervenire al Presidente del Consiglio ONA in Viale delle Milizie, 1 – 00192 Roma, entro e non oltre il 15 giugno 2021.

Inoltre le candidature potranno essere inviate da posta elettronica certificata all'indirizzo mail ordinenazionaleattuari@legalmail.it e per conoscenza all'indirizzo mail fausto.belliscioni@legalmail.it.

L'elenco di coloro che hanno presentato la candidatura sarà via via reso noto sul sito www.ordineattuari.it; in particolare l'aggiornamento sarà pubblicato alle date 7, 9, 11 e 14 giugno p.v.. In data 16 giugno p.v. l'elenco dei candidati, ormai completo, sarà pubblicato sul sito.

c) Votazione a distanza (voto on-line) – unica modalità di voto consentita

L'elettore deve utilizzare le modalità di voto accedendo, con i codici (credenziali) inviati sul suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al seggio virtuale dove potrà effettuare le sue scelte di voto.



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

d) **Composizione del seggio elettorale.**

Il seggio elettorale risulterà così composto:

Presidente: Fausto BELLISCONI

Vice Presidente: Alessandra ZORZA

Segretario: Silvia MATTIONI

Scrutatori: Eva VERSARI, Cristina ALFIERI

2. RINNOVO DEI COMITATI REGIONALI

Le elezioni per il rinnovo dei Comitati Regionali si svolgeranno il **22 e 23 giugno 2021** con la procedura prevista dal relativo Regolamento vigente (Regolamento dei Comitati Regionali e Regolamento del voto a distanza).

Le candidature formulate per iscritto e firmate devono pervenire al Presidente del Consiglio ONA, in Viale delle Milizie, 1 – 00192 Roma, entro e non oltre il 12 giugno 2021.

Inoltre le candidature potranno essere inviate da posta elettronica certificata all'indirizzo mail ordinenazionaleattuari@legalmail.it e per conoscenza all'indirizzo mail fausto.bellisconi@legalmail.it.

L'elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Attuari a partire dal 13 giugno 2021.

È ammessa l'unica modalità del voto a distanza e ciascun elettore esprime il voto inserendo le proprie credenziali (ricevute all'indirizzo di posta elettronica certificata) e effettuando la propria scelta, marcando il nome e cognome dei prescelti tra coloro che si sono candidati (possono essere votati i soli afferenti che abbiano presentato regolare candidatura).

Quindi per i soli iscritti all'Ordine Nazionale degli Attuari che risultano afferenti anche ai Comitati Regionali di **Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia** è richiesto sia il voto per eleggere i nuovi consiglieri del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, che 3 componenti di ogni Comitato Regionale eletti tra gli afferenti al Comitato stesso che abbiano presentato la propria candidatura.



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Per qualsiasi problema relativo alle credenziali di accesso o altri problemi pratici che impediscano la votazione sarà presente un servizio di assistenza. Per questo servizio, così come l'indicazione di una demo che illustra come si effettua praticamente il voto a distanza, riceverete una comunicazione, che contiene tali informazioni e verrà inviata prima dell'inizio delle votazioni.

Per qualsiasi informazione si può inoltre contattare la Segreteria dell'Ordine Nazionale degli Attuari (tel. 06-3210350; mail: segreteria@ordineattuari.it)

Cari colleghi, le elezioni per il rinnovo del Consiglio ONA e dei Comitati Regionali costituiscono un momento di esercizio democratico delle nostre scelte per cui Vi invito alla partecipazione più ampia possibile.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente

Fausto Belliscioni

Allegati:

1. Elenco norme elettorali rilevanti per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari;
2. Elenco delle norme elettorali rilevanti per il rinnovo dei componenti dei Comitati Regionali (per i soli afferenti ai Comitati Regionali);
3. Regolamento del voto a distanza approvato dal Ministero della Giustizia in data 27 Aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino n. 10 del Ministero della Giustizia, del 31 Maggio 2021.



ALLEGATO 1

Elenco delle norme elettorali rilevanti per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (da DPR 8 luglio 2005, n. 169 (in G. U. n. 198 del 26 agosto 2005) – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali e da Regolamento del voto a distanza, approvato dal Ministero della Giustizia in data 27 Aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino n. 10 del Ministero della Giustizia, del 31 Maggio 2021).

Art. 3 - Elezione dei consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza mediante l'avviso di cui al comma 3 (*). La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di convocazione di cui all'art.3, commi 3 e 4, del DPR,169 riporta l'indicazione dei giorni e degli orari per le operazioni di voto in via telematica, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate dalla Piattaforma informatica che verifica la certezza dell'identità dei partecipanti, accertata tramite le credenziali previamente inviate su indirizzo di posta certificata, l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
6. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche o nulle. Il Sistema permette di esprimere un numero di voti massimo (vedi successivo art.6) dato dal numero dei componenti del Consiglio da rinnovare e scelti tra coloro che hanno presentato la propria candidatura.
7. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto.
8. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno,



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

9. Premesso che per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni e il rispetto del Regolamento del voto a distanza e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale vengono designati 2 referenti:

a) una persona fisica in qualità di responsabile tecnico della gestione, designato dal gestore tecnico della piattaforma informatica (quest'ultima che deve essere un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'ordine professionale, selezionato all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili a tale ente)

b) una persona fisica in qualità di responsabile della piattaforma per la specifica elezione telematica, designato dal Consiglio Nazionale degli Attuari;

al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione degli scrutatori, del segretario del seggio elettorale e dei due referenti di cui sopra.

10. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

11. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale di cui al DPR 8.7.2005 n. 169, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel regolamento del voto a distanza che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino del Ministero di Giustizia.

12. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

13. Il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e almeno due scrutatori.

14. Le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'ideale diffusione per l'intera durata delle elezioni.

15. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno successivo feriale.

16. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

17. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
18. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
19. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
20. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
21. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
22. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

Art. 6 - Consiglio dell'Ordine e Consiglio Nazionale degli Attuari

1. Il consiglio dell'Ordine degli Attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
 - a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
 - b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
 - c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
 - d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. Il Consiglio dell'Ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.

(*) la scadenza ultima del 17 Maggio 2021 per indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (50° giorno che precede la 4 ° ricorrenza annua dalla data di comunicazione del risultato elettorale del Consiglio in scadenza (comunicazione avvenuta il 6 Luglio 2017)) è stata differita per consentire la pubblicazione del Regolamento, già approvato dal Ministro della Giustizia in data 27 Aprile 2021, sul Bollettino (n° 10 del 31 Maggio 2021), del Ministero della Giustizia, che risulta condizione necessaria per poter svolgere le elezioni con il voto on-line.



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

ALLEGATO 2

Elenco delle norme elettorali rilevanti per il rinnovo dei componenti dei Comitati Regionali (per i soli afferenti ai Comitati Regionali) da Allegato 1 al REGOLAMENTO DEI COMITATI REGIONALI, approvato dal Consiglio ONA DEL 20 GENNAIO 2014 e dal Regolamento del Voto a distanza, approvato il 27 Maggio 2021 da Ministero della Giustizia e pubblicato sul Bollettino n° 10 del 31 Maggio 2021, dello stesso Ministero.

A. ATTIVITÀ DEL COMITATO IN CASO DI ELEZIONI

In occasione delle elezioni il Comitato Regionale ha il compito di collaborare con il Consiglio dell'Ordine Nazionale e con il Presidente del Seggio Elettorale, nominato dal Consiglio stesso, e di allinearsi alle procedure di voto utilizzate per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari.

B. NORME ELETTORALI APPLICABILI ALLE ELEZIONI DEI COMITATI

Per l'elezione dei Comitati Regionali vale quanto segue:

- le elezioni dei rappresentanti dei Comitati Regionali avvengono, di norma, in un'unica giornata in concomitanza della prima giornata di votazioni per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale;
- gli aventi diritto al voto sono gli afferenti al Comitato Regionale risultanti ufficialmente alla Segreteria dell'Ordine, come da informazioni presenti sul sito, alla data di indizione delle elezioni. Tale elenco viene trasmesso alla Piattaforma elettorale per il voto a distanza affinché provveda all'invio delle credenziali di voto agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC);
- le candidature devono essere formulate per iscritto, firmate ed indirizzate al Presidente dell'Ordine ed inviate anche per posta elettronica. Le candidature devono pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni;
- possono essere votati i soli afferenti che abbiano presentato regolare candidatura;
- i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti, in caso di parità prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Per la validità delle elezioni deve votare almeno il 25% degli iscritti afferenti. Qualora il quorum non venga raggiunto il Consiglio dell'Ordine Nazionale può decidere nuove elezioni, oppure può procedere alla nomina diretta dei componenti del Comitato Regionale, previa delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale;
- in caso di rinuncia alla nomina, dimissioni, decadenza o altri impedimenti da parte di un componente il Comitato, gli subentra il primo dei non eletti; in mancanza il Consiglio dell'Ordine Nazionale stabilisce le modalità della reintegrazione del Comitato;
- entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale i componenti del Comitato Regionale devono riunirsi e comunicare per iscritto, anche per posta elettronica, al Consiglio dell'Ordine Nazionale l'attribuzione delle cariche di Presidente e Segretario e la sede del Comitato stesso. Nel caso tali indicazioni non pervengano nei termini il Consiglio dell'Ordine Nazionale attribuirà d'ufficio le cariche.



ALLEGATO 3

Regolamento del voto a distanza, approvato dal Ministero della Giustizia in data 27 Aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino n. 10 del Ministero della Giustizia, del 31 Maggio 2021

Regolamento elettorale per il voto telematico e lo svolgimento da remote delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale degli Attuari

Premessa

Il presente Regolamento elettorale è stato redatto dal Consiglio Nazionale degli Attuari secondo quanto disposto dall'art. 31 della Legge 18 dicembre 2020, N. 176 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) - GU n. 319 **del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43.**

Art. 31

Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

1. Le procedure elettorali, per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate ((con regolamento del ...)) Consiglio Nazionale dell'Ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della Giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il Consiglio Nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 176 del 18 dicembre 2020, le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Art. 2

Piattaforma informatica

1. La piattaforma informatica per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 1 è individuata dal Consiglio Nazionale degli Attuari, secondo le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo, in modo tale che essa assicuri il regolare svolgimento delle elezioni e il rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale, garantendo in particolare:
 - a) la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

- b) che, a ogni livello di competenza e operatività informatica, non sia possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;
 - c) la completezza dell'elenco degli aventi diritto al voto;
 - d) la completezza dell'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dal Consiglio nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
 - e) la certezza dell'identità dei partecipanti, accertata tramite le credenziali previamente inviate su indirizzo di posta certificata;
 - f) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - g) la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca) e la possibilità di esprimere un voto invalido (scheda nulla);
 - h) l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco di chi ha già esercitato il diritto di voto, onde evitare duplicazioni del voto;
 - i) che i voti espressi siano conservati su idonei sistemi;
 - j) che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato delle elezioni;
 - k) la funzionalità ininterrotta del sistema per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alle operazioni connesse;
 - l) che non sia più consentito votare dal momento in cui il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - m) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio;
 - n) il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e delle specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il *backup* di sicurezza di tutte le operazioni;
 - o) che il voto possa essere espresso attraverso i più comuni sistemi operativi/*browser* utilizzando le più comuni tipologie di *device*.
2. La gestione tecnica della piattaforma informatica di cui al comma 1 è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'ordine professionale, da selezionare all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili a tale ente.
 3. L'operatore di cui al comma 2 che fornisce la piattaforma informatica rende noti i criteri utilizzati per assicurare le garanzie imposte dal comma 1 del presente articolo.
 4. L'operatore di cui al comma 2 ed il Consiglio Nazionale procedono, rispettivamente, alla designazione di una persona fisica in qualità l'uno di responsabile tecnico della gestione e l'altro di responsabile della piattaforma per la specifica elezione telematica.

Art. 3

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005 n. 169. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.
2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.
4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 1, lett. e), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la



ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche o nulle.

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto.
7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Art. 4

Scrutinio e verbalizzazione

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale, dei referenti di cui al comma 4 dell'art. 2.
2. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

Art. 5

Norme di rinvio, norme transitorie, finali ed entrata in vigore

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale di cui al DPR 8.7.2005 n. 169, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino del Ministero di Giustizia.